

*Osservatorio della Camera Penale di Cosenza*  
*"Avvocatura e Pari Opportunità"*

*istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza, del 21 Novembre 2016*

Osservazioni al DDL n. 2017

1) Il DDL n.2067 approvato nei giorni scorsi dal Senato recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*" ed inizialmente indirizzato, tra l'altro, "*al rafforzamento delle garanzie difensive*", ancora una volta lascia senza seguito il disegno di legge n.2360, presentato nel lontano 6.10.2010 dalla Commissione Pari Opportunità dell'UCPI seguito dalla successiva proposta di legge n. 4058 del 2016 sempre ad opera della succitata Commissione, atta a riformare l'art. 420 ter c.p.p. ed a riconoscere la maternità quale legittimo impedimento a comparire.

Il disconoscimento di questo sacrosanto diritto è in stridente contrasto non solo con la normativa antidiscriminatoria ma priva, ingiustificatamente, di tutela e garanzie costituzionalmente sancite, le tantissime donne avvocato nell'esercizio della professione forense.

2) Il disegno di legge di modifica del codice penale e del codice di procedura penale, nel nuovo testo, contiene una serie di importanti novità.

Nulla dice in ordine al costante aumento, da almeno 10 anni a questa parte, di casi di femminicidi e più, in generale, di casi di violenza su donne e minori. -

Secondo l'istituto EURES, la maggior parte di essi sono avvenuti nell'ambito del nucleo familiare, la metà all'interno della coppia. Nel 40,9% dei casi a muovere la mano dell'assassino è il movente passionale, mentre nel 21,6% l'omicida ha agito dopo una lite, un dissapore spesso per problematiche di tipo economico. -

Quali sono le armi più utilizzate? Quelle da taglio nella maggior parte dei casi, a seguire utilizzo di acidi che sfigurano volto e corpo, strangolamenti e soffocamenti. -

Non sono poi da dimenticare le violenze sessuali e le aggressioni subite dalle donne e dai minori, prima ancora di essere uccisi. -

I reati in materia di violenza sessuale previsti dall'art.609 bis hanno assunto, oggi, dignità di reati contro la persona in conseguenza dell'acquisita consapevolezza che la libertà sessuale costituisce un insopprimibile corollario della libertà individuale. -

La L.15-2-96, n.66 ha introdotto "i tratti caratterizzanti" i delitti contro la libertà sessuale e cioè l'elevazione della pena, l'accorpamento sotto un'unica fattispecie della congiunzione carnale e degli atti di libidine violenti, la procedibilità a querela irrevocabile (con alcuni casi in cui si procede d'ufficio), la tutela della riservatezza della vittima, l'introduzione del reato cosiddetto "di stupro di gruppo".-

La norma ex art.609 bis c.p. prevede a corredo un sistema di pene accessorie previste dall'art.609 nonies c.p ed anche tale norma è stata coinvolta dal riassetto normativo dovuto alla L.172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

L'osservatorio pari opportunità, aderendo alla proposta del Direttivo, segnala l'interesse ad approfondire tale tema proponendo la modifica dell'art. 609 nonies cp., introducendo, tra le altre pene accessorie, l'obbligatorietà della riabilitazione dell'imputato presso le strutture sanitarie territoriali all'uopo preposte, con riserva di corredare la presente con dati statistici sul ravvedimento e sul recupero effettivo di coloro i quali hanno scontato la succitata pena accessoria rispetto a chi non ha seguito tale percorso riabilitativo. Ciò in ossequio all'art.27 della Costituzione che enuncia il principio secondo il quale "le pene ... DEVONO tendere alla rieducazione del condannato", sì sancendo il finalismo rieducativo della pena che si traduce in possibilità concreta di progressivo reinserimento sociale, correggendo la propria anti socialità e adeguando il proprio comportamento alle regole giuridiche, alla responsabilizzazione ed alla consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.-

3) Il tema della prescrizione del reato meriterebbe un'ampia riflessione alla luce delle sollecitazioni che da più parti emergono. È, inoltre, fra i temi attualmente più tormentati, sia sul piano politico che su quello tecnico

A seguito della pessima riforma del 2005, sarebbe necessaria la revisione complessiva dell'istituto che, al momento, per ragioni evidentemente politiche, non riesce a consolidarsi in progetti fattibili, mentre si prospettano interventi meramente correttivi della disciplina attuale che finiscono per rappresentare rimedi parziali alle disfunzioni del sistema.

Il testo unificato tocca pochi punti. La modifica di maggiore impatto è l'introduzione di una nuova ipotesi di sospensione in corso di processo: dal termine previsto per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della nuova sentenza, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi, idem anche per il successivo grado del giudizio.

La prescrizione maturerebbe dopo tempi più lunghi, per qualsiasi reato.

Un ulteriore allungamento mirato è previsto per delitti in danno di minori (quelli previsti dall'art. 392, comma 1-bis, c.p.p.), in forza dello spostamento del dies a quo: il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno della persona offesa o dall'acquisizione della notizia di reato se l'azione penale è stata esercitata precedentemente. Allungamento mirato anche per alcuni delitti specificamente nominati (delitti dei pubblici ufficiali e art. 640-bis).

Una disposizione transitoria prevede espressamente che le nuove disposizioni (tutte in malam partem) si applicano ai fatti successivi alla loro entrata in vigore: è la regola implicita nel principio penalistico di irretroattività della legge più severa.

A seguito della riforma l'insieme dei tempi di prescrizione diverrà meno compatto (i tempi di prescrizione mutano da reato a reato) e meno stabile.

In prospettiva, qualsiasi modifica dei massimi edittali (al di sopra della soglia dei sei anni di reclusione) diviene un fattore di instabilità dei tempi di prescrizione.

È sicuramente un vincolo pesante su riforme che intendano andare in direzione di un abbassamento di massimi edittali (cui corrisponderebbe automaticamente una riduzione del tempo di prescrizione). È assiologicamente insensato: i tempi di prescrizione dei delitti di media o elevata gravità non sono più predeterminati, ma sono

fatti dipendere pedissequamente dalla contingente molteplicità e varietà dei massimi edittali.

L'effetto di drastico prolungamento dei tempi di prescrizione, che la riforma produrrebbe, renderebbe il processo penale, così come specificato dal "Unione delle Camere penali "oggettivamente ed evidentemente contrario, non solo al principio di ragionevole durata dei processi, ma soprattutto al principio di colpevolezza".

L'idea che c'è un tempo dell'oblio ha un solido fondamento nell'orizzonte costituzionale della pena

La riforma in itinere, ispirata a un'esigenza politica di esibizione di rigore, ha evitato di esporsi sul problema di una ragionevole determinazione dei tempi dell'oblio.

In definitiva ai difetti (non sanati) del modello 2005, la riforma ne ha aggiunti altri, perché uno stato democratico non può tollerare che sui consociati penda a tempo indefinito la spada di Damocle della pretesa punitiva pubblica.

Ebbene, proprio l'alterazione del dibattito pubblico incentrato sulla corruzione ha prodotto i propri frutti anche sulla proposta di modifica dei tempi di prescrizione che sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter c.p.

E' del tutto irragionevole avere incluso la corruzione per l'esercizio della funzione ed aver escluso al contempo la concussione e l'induzione indebita (artt. 317 e 319-quater c.p.)

Soprattutto, però, la riforma è irragionevole alla luce della scelta, fatta nel 2005, di ancorare i tempi di prescrizione ai limiti massimi edittali di ogni fattispecie incriminatrice.

Infatti, poiché la l. n. 69/2015 ha sostanzialmente allineato i limiti edittali di pena degli artt. 317, 319, 319-quater c.p., dovrebbe di conseguenza essere omogenea anche la disciplina dei tempi di prescrizione.

Con l'entrata in vigore della riforma, invece, si prescriverebbero prima i delitti più gravi, connotati dalla condotta abusiva del pubblico ufficiale.

Inoltre la riforma non prevede l'aumento dei termini di prescrizione per il fatto del corruttore, con l'effetto che, nel medesimo processo, il giudice potrebbe essere costretto a dichiarare la prescrizione per il corruttore, ma non per il corrotto!

A sommo parere di chi scrive, il tema caldo della prescrizione andava affrontato con maggior attenzione.

I tempi già molto ampi dei processi si allungheranno ulteriormente, danneggiando il diritto dell'imputato a essere giudicato in tempi ragionevoli (diritto riconosciuto, dall'articolo 111 della Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Inoltre, attraverso il raddoppio della prescrizione, chiaramente i tempi del processo penale si allungano, determinando un costo maggiore per la difesa.

A ciò consegue una giustizia solo per i ricchi.

A questo punto appare beffardo l'art. 1 del DDL, ovvero "modifiche al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi".

Ci viene in mente un celebre aforisma di Giovanni Soriano: "Essere pieni di contraddizioni può essere sintomo di una natura complessa, ma il più delle volte è il frutto di una mente confusa".

**L'osservatorio Avvocatura e Pari Opportunità** nel trasmettere le nostre modeste osservazioni sul Dlg n. 2017 coglie l'occasione per rinnovare le richieste inviate al Consiglio Direttivo della Camera Penale **il 21 marzo scorso**.

Atteso che, ad oggi non siamo stati autorizzati a procedere alla redazione di un protocollo d'intesa con le locali istituzioni (Procura, Tribunale, Regioni, Provincia, Comuni, Asp Provinciale, Centri antiviolenza) per la Tutela delle vittime di violenza, soprattutto domestica.

Si ribadisce lo scopo della redazione di questo protocollo ha come unico obiettivo di colmare, le criticità create dall'ordinamento e di dare un supporto concreto a tutte le vittime di violenza.

Inoltre, si rinnova la richiesta di autorizzazione per poter usufruire della sede della Camera Penale di Cosenza, almeno una volta al mese (cfr. verbale del 14.03.2017); per l'apertura di uno sportello antiviolenza.

Certi un vostro sollecito e cortese riscontro, rimaniamo in attesa.

Cordiali saluti.

Avv. Angela D'Elia  
Avv Antonella Ponterio